

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **252/1988** (ECLI:IT:COST:1988:252)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **PESCATORE**

Camera di Consiglio del **13/01/1988**; Decisione del **24/02/1988**

Deposito del **03/03/1988**; Pubblicazione in G. U. **16/03/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10514**

Atti decisi:

N. 252

## ORDINANZA 24 FEBBRAIO-3 MARZO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 408 ("Norme integrative sullo stato e

l'avanzamento del personale dei Corpi di polizia, iscritto nei ruoli limitati, di cui all'art. 17 della l. 22 dicembre 1960,

n. 1600, nonché del personale del Corpo della Guardia della pubblica sicurezza in talune particolari situazioni"), promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1979 dal T.A.R. per l'Abruzzo Sezione staccata di Pescara, iscritta al n. 334 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo, con ordinanza 6 dicembre 1979, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968 n. 408, a norma del quale i vicebrigadieri, i brigadieri ed i marescialli ordinari o di terza classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato appartenenti ai ruoli separati di cui all'art. 17 della legge n. 1600 del 1960 possono conseguire l'avanzamento ai due gradi immediatamente superiori a quello rivestito ed i marescialli capi ed i marescialli di seconda classe degli stessi ruoli possono conseguire l'avanzamento al solo grado immediatamente superiore;

che la questione è stata sollevata sotto il profilo del contrasto di tale norma con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, in relazione alla situazione dei militari appartenenti al ruolo ordinario, ai quali è assicurata la completa progressione di carriera;

Considerato che l'art. 17 della l. n. 1600 del 1960 ha attribuito, in via eccezionale e prescindendo dalle normali procedure di assunzione e selezione, al personale "dei corpi della polizia della Venezia Giulia, della polizia amministrativa, della guardia di finanza, della soppressa Divisione prigionieri e del corpo forestale di Trieste, assunto dall'amministrazione Anglo-americana della Venezia Giulia" la facoltà di venire assunto in servizio nei corpi delle guardie di p.s., della guardia di finanza e forestale dello Stato, in ruoli separati;

che la stessa legge n. 1600 del 1960, ha dato facoltà a detto personale, in presenza di determinati requisiti, di optare per l'ammissione a corsi di qualificazione per l'inquadramento nei ruoli normali della p.s., guardia di finanza, degli agenti di custodia e della guardia forestale dello Stato;

che, pertanto, la norma impugnata appare giustificata dalla particolare posizione del personale che ha optato - avvalendosi del beneficio consentito dall'art. 17 della l. n. 1600 del 1960 - per l'inquadramento nei ruoli separati, in deroga alle normali procedure ed anche in mancanza dei requisiti di regola necessari per l'assunzione nei ruoli ordinari;

che palesemente non sussiste, pertanto, alcuna violazione delle norme costituzionali assunte a parametro;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 408 ("Norme integrative sullo stato e l'avanzamento del personale dei Corpi di polizia, iscritto nei ruoli limitati, di cui all'art. 17 della L. 22 dicembre 1960, n. 1600, nonché del personale del Corpo della guardia di pubblica sicurezza in talune particolari situazioni"), sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 35 e 97 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24

febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*